

STATUTO ASSOCIAZIONE DARVOCE

Art. 1

Costituzione –denominazione – sede - durata

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche) l'Associazione Riconosciuta, ente del Terzo Settore in quanto organizzazione di volontariato, denominata "DAR VOCE ODV", che associa organizzazioni di volontariato e altri enti del Terzo settore della Provincia di Reggio Emilia, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, e della quale risultano Soci Fondatori le Organizzazioni di volontariato elencate nell'atto costitutivo.

L'Associazione ha sede nel Comune di Reggio Emilia. Ogni futuro cambio di sede legale all'interno del Comune di Reggio Emilia non comporta modifiche statutarie.

L'ordinamento e la struttura dell'Associazione sono democratiche.

L'Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro. Per assenza di scopo di lucro s'intende quanto disposto all'art. 8 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione può essere sciolta a norma del presente statuto.

Art. 2

Scopi e attività

Dar Voce ODV è un'associazione autonoma e pluralista che, nelle sue finalità e motivazioni, si richiama al valore della solidarietà, uno dei principi nobili della Carta Costituzionale (artt. 2 e 4 Cost.).

Persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, aventi ad oggetto:

organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

- organizzazione, promozione e gestione di servizi strumentali rivolti agli enti del terzo settore;

- organizzazione e gestione di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore;

- organizzazione e gestione di servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione

volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti del terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

- promozione, organizzazione e gestione di servizi di formazione, finalizzati a qualificare i

volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza della identità e del ruolo del volontariato e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

- promozione, organizzazione e gestione di servizi di consulenza, assistenza qualificata ed

accompagnamento finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

- promozione, organizzazione e gestione di servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la

promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad

accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

- promozione, organizzazione e gestione di servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

- promozione, organizzazione e gestione di servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

3. L'Associazione, inoltre, può assumere ed esercitare la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 61 e seguenti del Codice del Terzo Settore. Nell'esercizio di tali funzioni e nella erogazione dei relativi servizi la Associazione si ispira, ai sensi dell'art. 63 del Codice del Terzo Settore, ai principi di qualità, economicità, territorialità, prossimità, universalità, non discriminazione, pari opportunità di accesso, integrazione, pubblicità e trasparenza.

In qualità di CSV, L'Associazione utilizzerà le risorse del FUN al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).

L'Associazione ha il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal Fondo Unico Nazionale, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

4. La Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

5. Per il perseguimento delle proprie finalità Dar Voce O.D.V. potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con altri soggetti pubblici e privati ed aderire ad organizzazioni locali, nazionali e internazionali aventi finalità analoghe.

Art. 3 Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le Organizzazioni di Volontariato e altri enti del Terzo settore della Provincia di Reggio Emilia, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che

- intendano concorrere al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

- siano prive di scopo di lucro, così come definito e disciplinato dall'art.8 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- si riconoscano nei principi fissati dal presente statuto e, più in generale, dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Come disposto dall'art. 32 comma 2 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'ammissione di Enti del Terzo settore diversi dalle Organizzazioni di Volontariato (ODV) è soggetta alla condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV.

Le associazioni che hanno una rappresentanza o partecipano ad una struttura organizzativa territoriale (comunale o provinciale) aderiscono per il tramite di questa.

Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo della Associazione da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, non può essere accolta la domanda di adesione di soggetti che aderiscono ad una rete associativa o associazione di ETS, i cui associati rappresentino già il 15 per cento della base associativa di Dar Voce O.D.V.

Art.4

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo che delibera al proposito.

La decisione di ammissione o rigetto della domanda deve essere motivata per iscritto e comunicata all'organizzazione interessata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per:

Estinzione dell'organizzazione associata, nonché trasformazione in soggetto diverso dall'ETS;

Recesso;

Morosità, nel caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;

Esclusione a causa di fomentazione di liti tra gli associati;

Esclusione a causa dello svolgimento di attività in contrasto con principi e finalità dell'Associazione;

Esclusione a causa di persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Esclusione per condotte tali da arrecare gravi danni morali o materiali alla associazione.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

La presa d'atto dell'estinzione dell'organizzazione, del recesso, nonché della morosità sono dichiarate dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo.

I fatti rilevanti ai fini della possibile esclusione devono essere formalmente contestati all'associato, il quale ha facoltà di fornire le proprie giustificazioni entro almeno 10 giorni dalla contestazione. Il Consiglio Direttivo decide sulla esclusione dell'associato una volta acquisite le giustificazioni o decorso inutilmente il termine per la loro presentazione.

Contro la delibera di esclusione l'associato ha diritto di proporre, entro 30 giorni, ricorso al Collegio dei Garanti che decide in merito nella prima riunione utile. Fino alla decisione del Collegio dei Garanti sull'eventuale ricorso, la esclusione dell'associato mantiene la propria efficacia.

Art. 5

Quota Associativa

La quota associativa a carico degli associati è annuale ed è fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota non è frazionabile, non è ripetibile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati non in regola con il versamento delle quote, fino alla regolarizzazione della loro posizione, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alla vita sociale dell'Associazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

In quanto ente accreditato Centro di Servizio per il Volontariato, l'Associazione Dar Voce ODV predispone misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attribuzione di un ruolo attivo dei soci nella definizione della programmazione annuale, nella valutazione dei servizi, nella valutazione dell'impatto sociale, nella redazione del bilancio sociale ed altre misure simili atte a stimolare la partecipazione di tutti gli associati, nessuno escluso, al governo dell'Associazione.

Art. 7

Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. il Fondo di Dotazione vincolato costituito dalle somme di danaro e dai beni mobili e immobili di proprietà della Associazione e ad esso espressamente destinati;
- b. gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve liberamente disponibili e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dalla Associazione.

Il Fondo di Dotazione si intende vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve possono essere destinate per la copertura di eventuali disavanzi e per le attività statutarie di interesse generale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate derivanti da convenzioni o altri rapporti;
- entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- da qualsiasi altra forma prevista dalla normativa vigente.

L'esercizio economico e sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in quanto ente accreditato come CSV, dovrà adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal Fondo Unico Volontariato (FUN)

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente, redatto con riferimento alla modulistica di cui all'art. 1 comma 3 D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dell'ONC di cui all'art. 64, dell'OTC di cui all'art. 65 del medesimo D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117, nonché dell'associazione nazionale a cui si aderisce.

Quando lo richiedano particolari esigenze, l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto può essere convocata anche in un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questa evenienza il Consiglio avrà cura di segnalare nella propria relazione le ragioni della dilazione. In ogni caso l'approvazione deve avvenire in tempo utile da consentire il deposito entro il termine temporale di cui all'art. 48 comma 3 D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Gli stessi termini valgono per la redazione, l'approvazione e la pubblicizzazione del bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 comma 1 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dell'ONC di cui all'art. 64, dell'OTC di cui all'art. 65 del medesimo D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il Consiglio deve inoltre redigere il bilancio preventivo, che dovrà sottoporre all'Assemblea entro il mese di aprile dell'esercizio in corso.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo ed il bilancio sociale sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato Esecutivo, ove istituito;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri
- l'Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono gratuite con la eccezione, eventuale, di quelle relative all'Organo di Controllo . È previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta in seno all'Associazione e debitamente documentate.

Coloro che ricoprono cariche all'interno dell'associazione debbono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, ed indipendenza, ed in particolare non possono far parte del Consiglio Direttivo:

- 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) i parlamentari nazionali ed europei;
- 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
- 5) presidenti, legali rappresentanti di organizzazioni (società, fondazioni, associazioni di qualunque tipo) che abbiano rapporti stabili, continuativi e rilevanti di fornitura e/o collaborazione a titolo oneroso con l'Associazione, tranne che nel caso di organizzazioni di volontariato o proprie reti;
- 6) persone con pendenze penali passate in giudicato

Art. 9

L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dalle organizzazioni aderenti.

Gli enti associati partecipano all'Assemblea attraverso i legali rappresentanti o loro delegati. Nella Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto da inviare agli associati, a mezzo posta, pec, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno 15 giorni prima della data fissata.

La convocazione deve specificare il giorno, l'ora e il luogo della Assemblea e l'ordine del giorno, sia della prima che della eventuale seconda convocazione. La riunione dell'Assemblea in seconda convocazione deve avere luogo in un giorno diverso da quello previsto per la prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, ove ciò non sia possibile, da persona eletta dalla Assemblea stessa.

Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario verbalizzante, il quale unitamente al presidente dovrà sottoscrivere il verbale della riunione, da riportare nel libro dei verbali della Assemblea.

L'associato, impossibilitato a partecipare, può farsi rappresentare da altro associato; ogni associato può essere portatore di una sola delega.

Fatte salve le delibere che riguardano le persone, che avverranno a scrutinio segreto, le votazioni avverranno normalmente per alzata di mano. Tuttavia le modalità di votazione possono essere modificate qualora ciò sia deciso con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in Assemblea.

In quanto ente accreditato come CSV, il sistema elettorale, da individuarsi con apposito regolamento, conterrà misure atte ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando sia richiesto da almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

approva i bilanci preventivo, consuntivo e sociale relativamente ad ogni esercizio;

elegge i membri del Consiglio Direttivo;

elegge i componenti dell'Organo di controllo

determina gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;

delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
delibera su quant'altro a lei è demandato per legge e per statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno tre quarti degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Art. 10 **Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri, non inferiore a tre e non superiore a quindici.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i soci degli enti aderenti. Ogni ente può proporre per l'elezione un solo candidato.

A seguito della nomina dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo cura senza indugio quanto previsto dall'art. 26 comma 6 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Al conflitto di interesse dei consiglieri si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

I consiglieri possono svolgere fino a un massimo di tre mandati consecutivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, si provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio tramite Assemblea elettiva.

Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, il Vice - presidente e il Tesoriere, e può conferire ad uno o più dei suoi membri specifici mandati.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in ogni caso di tutti i poteri non riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei membri ne facciano richiesta.

Il Consiglio è convocato mediante avviso inviato (mediante posta ordinaria, posta elettronica, PEC, o altro mezzo ritenuto idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari) con almeno tre giorni liberi di anticipo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un vice-presidente.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, con esclusione di quelli che le norme e il presente statuto affidano espressamente ad altri organi della Associazione.

In particolare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere tra i propri membri il Presidente, Vice Presidente e il Tesoriere;
- predisporre il bilancio consuntivo, da trasmettere all' Organo di controllo e da sottoporre all'Assemblea per la approvazione;
- predisporre il bilancio sociale, da trasmettere all' Organo di controllo e da sottoporre all'Assemblea per la approvazione;
- definire i programmi di attività e l'organizzazione dei servizi sulla base delle linee generali approvate dalla Assemblea;
- deliberare in merito alle domande di ammissione degli aspiranti associati;
- definire le quote associative annuali e i termini e le modalità di corresponsione delle stesse;
- curare la esecuzione delle delibere della Assemblea;
- approvare le norme e le disposizioni relative alla organizzazione della Associazione e alla gestione del personale;
- ratificare le decisioni di ordinaria amministrazione assunte dal Presidente con i poteri del Consiglio Direttivo nei casi di necessità e urgenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri compiti al Presidente, al Vice-Presidente, al Comitato Esecutivo e a singoli consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi di commissioni e gruppi di lavoro dallo stesso nominate.

L'organismo territoriale di controllo competente(OTC), previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, potrà nominare, qualora l'Associazione sia accreditata come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente ed i componenti di tale organo potranno assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi ai lavori del Consiglio, in qualità di esperti, anche osservatori esterni.

A questi ultimi viene riconosciuta una funzione consultiva, ma non il diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare rappresentanti o procuratori generali o particolari, per l'amministrazione e la rappresentanza della associazione.

Art. 11 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere della Associazione

Il Comitato Esecutivo resta in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo, delle quali dovrà essere predisposto il verbale da conservare nell'apposito libro.

Il Comitato Esecutivo cura la esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione che allo stesso sono eventualmente delegati dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 **Il Presidente**

Il Presidente viene eletto, al suo interno, dal Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza della Associazione.

Il Presidente presiede la Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo.

Il Presidente cura i rapporti istituzionali con altri enti, pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione per la realizzazione delle iniziative della Associazione.

In caso di necessità e urgenza il Presidente assume i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

Non possono ricoprire la carica di Presidente coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici o che siano in carica come:

- parlamentari nazionali ed europei;
- ministri, viceministri, sottosegretari o, comunque denominati, membri del Governo nazionale e di quello europeo;
- presidenti, assessori e consiglieri regionali e provinciali, sindaci, assessori, consiglieri comunali e della città metropolitana;
- componenti di consigli circoscrizionali o di quartieri con popolazione superiore a 15.000 abitanti, componenti delle Giunte di Associazioni o Consorzi tra Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane;
- consiglieri di amministrazione e presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del d.lgs. 267/2000.

La stessa persona non può ricoprire la carica di Presidente della Associazione per più di nove anni consecutivi.

Il Presidente resta in carica fino a che resta in carica il Consiglio Direttivo.

Il Presidente che intende dimettersi deve comunicarlo formalmente al Consiglio Direttivo; contestualmente il Presidente che intende dimettersi provvede a convocare il Consiglio Direttivo, per una riunione da tenersi entro dieci giorni, per la elezione del nuovo Presidente.

Nei casi di dimissioni, decesso o permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 13 **Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dalla Assemblea, dura in carica tre esercizi ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e può esprimere pareri, a richiesta degli altri organi associativi, sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme statutarie e regolamentari.

Il Collegio decide sulle controversie insorte tra gli organi associativi, i titolari delle cariche associative e i soci, su ricorso di chi vi ha interesse e all'esito di un procedimento in cui è garantito il contraddittorio.

Il Collegio dei Probiviri decide in merito agli eventuali ricorsi degli aspiranti associati le cui domande di adesione siano state respinte dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Organo di controllo

Ai sensi degli artt. 30 e 61 comma 1 lettera k D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 . la gestione dell'Associazione è controllata da un Organo di Controllo, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci tra persone che non hanno altre cariche all'interno dell'Associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima.

L'organismo territoriale di controllo competente (OTC), previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, potrà nominare, qualora l'Associazione sia accreditata come CSV, un componente dell'Organo di Controllo interno del CSV con funzioni di presidente.

I membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo; a tal fine devono essere sempre invitati a partecipare alle stesse.

L'Organo di Controllo deve riferire alla Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e può fare osservazioni e deve redigere i verbali delle riunioni e delle attività svolte e curare la tenuta del Libro dei verbali dell'Organo stesso.

L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, d'obbligo nei casi di cui all'art. 30 e 31 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 15

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite con l'eccezione, eventuale, di quelle relative all'Organo di Controllo . È previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta in seno all'Associazione e debitamente documentate.

Art. 16

Scioglimento

In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio residuo è devoluto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del CTS, ad altro ente del terzo settore che persegue finalità analoghe

secondo le indicazioni della Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione dei beni ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

Ove la Associazione sia accreditata come CSV, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 63 commi 4 e 5 del CTS, in caso di scioglimento dell'Associazione o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad essa

assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni all' ONC e i beni mobili o immobili acquisiti dalla Associazione con le risorse del FUN devono essere trasferiti secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Art.17

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e ad altre disposizioni di legge vigenti in materia.